



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 208

DIVIETO DI VENDITA, INTRODUZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO, E/O DETENZIONE DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA CARASSONESE".

IL SINDACO

Premesso che anche per l'anno in corso il Circolo Acli di Carassone APS, con sede in Piazza San Giovanni in Lupazzano, organizza la tradizionale "*Sagra Carassonese*", appuntamento che rappresenta un importante momento di aggregazione e convivialità non solo per quanto riguarda i residenti del rione di Carassone;

Preso atto del piano operativo di emergenza ed evacuazione a firma dell'arch. Roberto Botto pervenuto al Comune in data 06/07/2026 e assunto al protocollo al n. 30634;

Rilevato che la gestione della manifestazione, richiede l'adozione di tutti i provvedimenti del caso finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, l'introduzione, il trasporto, l'utilizzo e/o la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento di detta manifestazione nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione denominata “**SAGRA CARASSONESE**”

- **nella serata di venerdì 17 luglio dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno 18 luglio;**
- **nella serata di sabato 18 luglio dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno 19 luglio;**
- **nella giornata di domenica 19 luglio dalle ore 11:00 alle ore 16:00;**

in Mondovì rione Carassone all'interno della perimetrazione delle seguenti Vie/Piazze:

Via G.B. Ressa (compresa l'area dei giardini pubblici), Via Botta, Piazza San Giovanni in Lupazzano, Via Rosine e Piazza Concordia

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, trasportare, utilizzare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche se utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
3. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: borse e zaini (più grandi di 15 litri), bombolette spray e trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi, penne e puntatori laser, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile ed **ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;**
4. di utilizzare caschi integrali indossati;
5. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

Resta consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine **esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negli annessi dehors nonché nella tendostruttura adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande esclusivamente durante la cena del 17 luglio e il pranzo del 19 luglio 2026,** laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: “...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.” (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, fermo restando che i

titolari delle predette attività di somministrazione e gli organizzatori della manifestazione di che trattasi hanno l'obbligo di assicurare la pulizia continua dei tavoli provvedendo a rimuovere le bottiglie, i contenitori e/o lattine al termine della consumazione.

DISPONE

- che il legale rappresentante del Circolo Acli Carassone APS adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato al legale rappresentante, Sig. Bertolino Domenico, del Circolo Acli Carassone APS con sede in Mondovì – Piazza San Giovanni in Lupazzanio;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì;
 - venga data comunicazione all'Ufficio Stampa – Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza - sede.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
- che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Mondovì, li 17/07/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.